



Commissione Albo Odontoiatri
Ordine provinciale medici chirurghi e
odontoiatri di Modena



L'EMERGENZA NEGLI STUDI MEDICI ODONTOIATRICI

Modena, 28 ottobre e 4 novembre 2015
Centro Famiglia di Nazareth
Via Formigina 319 - Modena

EMERGENZE: LA LEGISLAZIONE



La gestione delle emergenze negli studi medici
e/o odontoiatrici

OBBLIGHI NORMATIVI

A. Addamo

3 QUESITI



1 Uno studio medico odontoiatrico deve essere dotato obbligatoriamente di farmaci, strumenti, presidi per gestire una emergenza medica?

2 Quali presidi devono essere presenti?

3 Cosa prescrive la normativa a riguardo dei farmaci e dei presidi di emergenza?





1. **Uno studio medico odontoiatrico deve essere dotato obbligatoriamente di farmaci, strumenti, presidi per gestire una emergenza medica?**

L'OBBLIGO DI PRESTARE SOCCORSO

- **Codice Penale Art. 593**
Omissione di soccorso

Commette tale reato “Chiunque trovando [...] un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità.”
Sanzioni penali (l. 72/2003) sono: Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2500 euro. Se dall'omissione del soccorso ne deriva una lesione personale la pena è aumentata. In caso di morte la pena è raddoppiata.

- **Codice Deontologico**

- **Art. 8 Dovere di intervento**

Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.

- **Art. 36 Assistenza di urgenza e di emergenza**

Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.

**per il medico il soccorso è un obbligo:
morale, medico-legale e deontologico**

3 TIPOLOGIE DI SITUAZIONI



1. Studio soggetto ad autorizzazione come lo studio odontoiatrico, chirurgico o l'ambulatorio



2. Studio Medico generico o specialistico non soggetto ad autorizzazione / studio medico convenzionato con il SSN



3. Studio con lavoratori ovvero dipendenti





1 STUDI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE

o Dlgs.502/92 Art.8 Ter Secondo Comma

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta **per gli studi odontoiatrici, medici** e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un **rischio per la sicurezza del paziente**, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 gennaio 1997

Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI
PER LE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE

- Inoltre, deve essere prevista la seguente dotazione minima tecnologica:
 - carrello per la gestione dell'emergenza



DELIBERA GIUNTA REG. N. 327 DEL 23/02/2004

APPLICAZIONE DELLA L.R. 34/98 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE. REVOCA DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI

8.22 Gestione emergenza



- Deve essere prevista una procedura (comprensiva di strumenti, presidi, farmaci, ecc.) per assicurare, in funzione della tipologia della struttura, la gestione dell'emergenza



2 STUDIO MEDICO GENERICO O SPECIALISTICO NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE / STUDIO MEDICO CONVENZIONATO CON IL SSN



- NON E' PREVISTO NESSUN OBBLIGO ESPlicito PER I PRESIDI DI EMERGENZA

Accordo collettivo nazionale prevede

medici

ART. 36 - REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.

2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale

pediatri

ART. 35 – REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.

2. Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della pediatria, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate , fatte salve le autorizzazioni già concesse.

LA REGIONE TOSCANA PREVEDE PER GLI STUDI MEDICI

Regione Toscana
Dopo la vita, sempre vivere. Con la Toscana.



- **dotazione minima per la gestione delle emergenze**

Nello studio deve essere presente un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa e un fonendoscopio, un pallone autoespansibile corredato di maschere facciali e cannule orofaringee, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe e ago cannula e farmaci come atropina, cortisone EV, soluzione fisiologica, benzodiazipine. In caso di studi medici confinanti, la dotazione per la gestione delle emergenze può essere unica e tenuta in comune, purchè sia facilmente trasportabile. In questo caso, però, uno dei medici deve assumersi la responsabilità della gestione del carrello per le emergenze.





STUDI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

- NON E' PREVISTO NESSUN OBBLIGO ESPLICITO PER I PRESIDI DI EMERGENZA

Ma dal punto di vista medico legale l'assenza di presidi per affrontare una emergenza in caso di necessità può configurare responsabilità professionale per condotta negligente e/o omissiva



Sentenza n. 6804/2000 IV : con questa sentenza è stato condannato un medico, che aveva omesso di prestare le prime cure sul luogo di un incidente stradale, adducendo la giustificazione di non avere avuto a disposizione gli idonei strumenti di soccorso.

3 STUDIO OVE SONO PRESENTI LAVORATORI



- E' fatto obbligo nei luoghi di lavoro di predisporre una procedura comprensiva di persone e **mezzi** per fronteggiare le situazioni di emergenza relative al primo soccorso, in relazione al numero di lavoratori presenti e al tipo di attività svolta.
- In particolare è prevista la presenza di una cassetta di pronto soccorso

L'organizzazione del primo soccorso aziendale comprende:

- la progettazione di un piano di emergenza per il primo soccorso
- l'individuazione di persone e mezzi per fronteggiare le situazioni di emergenza relative al primo soccorso



ORGANIZZAZIONE DEL P.S. ART. 2 DEL D.M. 388/03



- *Cassette di P.S.:* i Datori di lavoro delle aziende di Gruppo A e B devono allestire la cassetta di P.S., tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi propri dell'azienda. Va costantemente assicurata la completezza ed il corretto uso dei presidi in essa contenuti
- Il datore di lavoro deve, inoltre, garantire un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN





2. Quali farmaci e presidi di emergenza è fatto obbligo avere nello studio?

STUDI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE/STUDI MEDICI NON AUTORIZZATI/STUDI CONVENZIONATI COL SSN

- In nessuna normativa è esplicitato quali farmaci e presidi di emergenza devono essere presenti in uno studio medico odontoiatrico a tutela della sicurezza del paziente.



RISPETTO AI PAZIENTI

La scelta dei farmaci, strumenti, presidi per

l'emergenza spetta al sanitario in base alle conoscenze che il professionista deve avere in conseguenza del titolo di studio e alla abituale attività svolta, rifacendosi alle indicazioni contenute nella normativa, ai principi dell'EBM periodicamente aggiornati

in rapporto

- alla tipologia di interventi eseguiti
 - alla tipologia della struttura



FARMACI DI EMERGENZA

MEDICINALI A RICETTA LIMITATIVA

ATROPINA SOLFATO



- La determinazione AIFA del 29 maggio 2012, ha modificato il regime di fornitura, prescrizione e utilizzo dei medicinali a base di atropina solfato che prevede la prescrizione limitativa è riservata, tra gli altri, anche agli specialisti in odontoiatria nonché ai medici odontoiatri.

ATROPINA SOLFATO

Su prescrizione di specialisti in anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina interna, odontoiatria e medici odontoiatri





L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE

- L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è un nulla osta rilasciato al professionista che attesta il possesso da parte della struttura di **requisiti minimi** indispensabili per garantire la sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate
- La mancanza dell'autorizzazione, qualora sia prevista, inibisce la possibilità di svolgere legittimamente l'attività professionale nella struttura.





RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte della struttura di requisiti minimi **strutturali, tecnologici e organizzativi** definiti dalla normativa nazionale e regionale.



DELIBERA GIUNTA REG. N. 2520 DEL 6/12/2004

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI STUDI ODONTOIATRICI SINGOLI O ASSOCIATI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DGR N. 327/04 E N. 1099/04

8.22 Gestione emergenza

- Deve essere prevista una **procedura*** (comprensiva di strumenti, presidi, farmaci, ecc.) per assicurare, in funzione della tipologia della struttura, la gestione dell'emergenza
- EVIDENZA DOCUMENTALE: istruzioni operative che indicano la dotazione minima (farmacologica e strumentale) prevista per la gestione dell'emergenza.
Prove di evidenza del possesso di tali materiali



DGR 2520/04

8) PROCEDURE GENERALI

Procedure*: documenti scritti, intestati, firmati, datati, in cui si individua chi fa, cosa fa, come viene fatto, dove, quando, perché e chi è il responsabile delle attività descritte.

Questi devono essere il più possibile personalizzati ed adattati alla realtà del singolo studio odontoiatrico, che può avere caratteristiche peculiari rispetto ad un altro.



RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura, a seguito di istruttoria di una apposita Commissione dell'Azienda sanitaria locale di riferimento



INSUSSISTENZA DEI REQUISITI

L.R. 34/98 Art.4 COMMA 4

ACCERTAMENTO:

- ..qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine il Comune dispone un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.



ASSENZA DEI REQUISITI

L.R. 34/98 Art. 5 comma 4

- **VERIFICA:** Qualora, a seguito di verifica a norma dei commi 1 e 2, venga accertata l'assenza di uno o più requisiti minimi il Comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto della diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito, ovvero **l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti comportano la sospensione immediata**, anche parziale, dell'attività. L'attività comunque sospesa può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti minimi con le modalità previste dall'art. 4

STUDI OVE SONO PRESENTI LAVORATORI



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 45 Primo soccorso

- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione **alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio** sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Allegato 2 del decreto 15 luglio 2003, n.388

○ **MENO DI TRE LAVORATORI**

**CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI
MEDICAZIONE**

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml .
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Allegato 1 del decreto 15 luglio 2003, n.388

○ **TRE O PIU' LAVORATORI**

**CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO**

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



ATTREZZATURE MINIME PER GLI INTERVENTI DI P.S

ART. 4 DEL D.M. 388/03



- Il datore di lavoro ha l'obbligo, in collaborazione con il Medico Competente, di integrare, ove necessario, il contenuto delle previste attrezzature di P.S. (inclusi i D.P.I. per gli addetti), in funzione della valutazione dei rischi aziendali
- Le attrezzature ed i dispositivi di cui sopra devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi con l'attività e devono essere mantenuti efficienti, disponibili ed accessibili in caso di bisogno





3. Cosa prescrive la normativa a riguardo dei farmaci e dei presidi d'emergenza?

**SE NELLO STUDIO È PRESENTE UN FARMACO O UNO
STRUMENTO ANCHE SE NON NE È FATTO OBBLIGO DETENERLO
QUESTO DEVE RISPETTARE LA NORMATIVA**



- **Farmaci**

- **Dispositivi medici:**

- **Strumenti e presidi (sfingomanometro, ambu.....)**
- **Elettromedicali (apparecchiature per il monitoraggio, defibrillatore...)**
- **Contenitori soggetti a pressione: bombola O2**



SEGNALETICA



- LA PRESENZA DEL PACCHETTO/CASSETTA DEVE ESSERE SEGNALATO CON APPOSITO **SEGNALE DI COMUNICAZIONE IDONEO**
- *Cassette di P.S.:* i Datori di lavoro delle aziende di Gruppo A e B devono allestire la cassetta di P.S., tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi propri dell'azienda. Va costantemente assicurata la completezza ed il corretto uso dei presidi in essa contenuti



FARMACI

- i farmaci presenti nello studio devono essere adeguatamente "correttamente" conservati e controllati.



Dispositivo dell'art. 443 Codice Penale
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotre euro





STRUTTURE AUTORIZZATE

DGR 327/04 - DGR 2520/04

Requisiti generali

8) PROCEDURE GENERALI

- gestione farmaci:
procedure di conservazione e controllo
scadenze



FARMACI



- **conservati:** ben mantenuti secondo quanto previsto dalle istruzioni e dai principi di buona tecnica
- **ubicazione corretta**
- **controllo scadenze** e per le strutture autorizzate: responsabile- addetto ai controlli- registro controlli – prove documentali





DISPOSITIVI MEDICI

Strumenti e presidi



D L 24/02/97, N. 46 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE,
CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI” ART. 1 COMMA 2 A

DEFINIZIONE: **DISPOSITIVO MEDICO**

- **Dispositivo medico:** qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;





NORME DI PROTEZIONE DAL CONTAGIO PROFESSIONALE DA HIV DL. 28/9/90 TUTTI I SANITARI

- durante le operazioni di primo soccorso il personale sanitario deve usare sistemi meccanici di respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose del paziente.



DISPOSITIVI MEDICI

(DL 24/02/97 - DIRETTIVA 93/42 CEE)



Apparecchiature e prodotti immessi sul mercato dopo il dopo 14.06.98:

- **Marchio CE** direttiva 93/42/CEE
- **Istruzioni** per l'uso/manuale di uso e manutenzione in italiano
- **Installati, mantenuti, utilizzati** secondo la loro destinazione d'uso come indicato dal fabbricante nel manuale di uso
- **Manutenzione e controlli**
 - come da manuale d'uso e manutenzione
 - come indicato dalle norme di buona tecnica professionale



APPARECCHIO ELETTROMEDICALE

- **DEFINIZIONE** (Norma CEI 64-4)



ogni apparecchio elettrico destinato ad essere utilizzato a fini diagnostici, di trattamento o di sorveglianza e posto in vicinanza del paziente e collegato (*parti applicate*) col paziente in modo che la sicurezza dello stesso possa esserne influenzata.

- **Parte applicata** (Norma CEI 62-5, V3)



Una parte dell'apparecchio che nell'uso normale: viene necessariamente in contatto fisico con il paziente perché l'apparecchio possa svolgere sua funzione; oppure può essere portata a contatto con il paziente; oppure necessita di essere toccata dal paziente.




ELETTROMEDICALI

- Obblighi previsti per i **dispositivi medici**
- Manutenzione e controlli come da manuale d'uso e manutenzione
Oppure in sua mancanza Come indicato dalle norme CEI

Apparecchiature elettriche immesse sul mercato:

- **prima del 17.09.1986**: ricondizionamento-aggiornamento tecnico
Certificazione da soggetto abilitato
- **dal 17.09.1986 al 31.12.95**:
Certificato di conformità CEI 62/5
- **dal 01.01.96 al 14.06.98**:
Certificato di conformità CEI 62/5
Marcatura CE direttiva 89/336 CE
- **dopo il 14.06.98**
Marchio CE direttiva 93/42/CEE
Manuale d'uso e manutenzione





IL TIPO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICALE E IL SUO USO CONDIZIONANO LA CLASSIFICAZIONE ELETTRICA DEI LOCALI, LA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, LA QUALITÀ E LA FREQUENZA DEI CONTROLLI ALL'IMPIANTO ED AGLI APPARECCHI ELETTRONICALEI STESSI E LA PRESENZA DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.

BOMBOLE GAS MEDICINALI

○ **DISPOSITIVO MEDICO:**

- Dichiarazione conformità CE e Istruzioni uso
- Accessori e componenti (valvole, riduttore, flussimetro, umidificatore ecc.) marcati CE

○ **FARMACO:**

- Foglietto illustrativo - etichetta
- Colorazione sistema di codifica dei colori CE (norma UNI EN 1089-3)
Corpo: bianco / Ogiva: in rapporto al gas contenuto

○ **CONTENITORE SOGGETTO A PRESSIONE:**

- Certificato di approvazione e di revisione
- Disco in acciaio inox tra la valvola e la ghiera, con punzonato “per uso medico”, numero partita IVA o codice fiscale del proprietario della bombola, numero di serie di fabbricazione, data di collaudo, punzone dell’ispettore e pressione di prova
- Normativa A.D.R. (merci pericolose) per il trasporto



BOMBOLE GAS MEDICALI O₂

- **Colorazione** adeguamento entro il 30.06.06:

O₂ : corpo e ogiva bianca

- **Revisione periodica** in relazione

- all'anno di fabbricazione
- al gas contenuto:

O₂ - Dopo la prima revisione le successive devono essere eseguite ogni 10 anni

- **Uso e stoccaggio** attenersi alle istruzioni e alle cautele contenute nell'etichettatura (pericolo comburente)



- **Segnaletica di identificazione, avvertimento e prescrizione**

affissa nei luoghi di stoccaggio:

- ossigeno comburente
- non fumare o utilizzare fiamme libere



- **Trasporto:** limitazioni A.D.R. per il trasporto in proprio



DPR 14 GENNAIO 1997

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI GENERALI

4. GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE

- Si devono prevedere specifiche procedure di programmazione negli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria.



3 QUESITI



1 Uno studio medico odontoiatrico deve essere dotato obbligatoriamente di farmaci, strumenti, presidi per gestire una emergenza medica?

2 Quali presidi devono essere presenti?

3 Cosa prescrive la normativa a riguardo dei farmaci e dei presidi di emergenza?



EMERGENZE: LA LEGISLAZIONE



La gestione delle emergenze negli studi
medici
e/o odontoiatrici - obblighi normativi

